

Reg. Gen n. 554

del 06/10/2025

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: ALLOGGI ERP: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ANNO 2025 – CIG: B86DD82B55

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'ing. Andrea Beltrami;

Premesso che:

- vige l'obbligo in base al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari" di effettuare la manutenzione degli impianti termici e il controllo dell'efficienza energetica (art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013);
- l'amministrazione comunale ha, per l'anno 2025, n. 25 alloggi ERP che necessitano della manutenzione ordinaria e del controllo dell'efficienza energetica;
- in pianta organica non c'è personale con la qualifica necessaria per provvedere a tale adempimento di legge;
- è necessario provvedere al servizio di manutenzione ordinaria e controllo di efficienza energetica degli impianti termici degli alloggi ERP come imposto dalla normativa vigente in materia;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 36/2023, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;
- dato l'esiguo importo è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.lgs. 36/2023;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi e affidamento lavori da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'allegato 1.1 al D.lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche in caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che si procede alla stipula del contratto tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio;

Viste:

- la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità";
- il decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31/03/2023;
- in particolare l'art. 225 del D.lgs. n.36 del 31/03/2023, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento";
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è quello della manutenzione biennale delle caldaie inferiori ai 35 Kw;
- il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle caldaie degli edifici ERP;

- il contratto verrà stipulato a corpo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 entro trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 per i principi di economicità, efficacia e tempestività, a operatore economico qualificato che opera nel settore e che, in questo caso, è la ditta installatrice del centralino;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Andrea Cedoni del Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile;

Precisato, altresì, che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Atteso che è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla società IDROCLIMA SERVICE S.r.l., con sede in piazza Cesare Battisti n. 21/A a Sarezzo (BS) P. IVA e C.F. 03674930981 specializzata nel settore e che si è resa disponibile ad eseguire il servizio nei tempi richiesti dall'Amministrazione;

Visto il preventivo prot. n. 22992/2025 del 11/09/2025 presentato dalla società IDROCLIMA SERVICE S.r.l. che per il servizio di controllo efficienza energetica delle n. 25 caldaie installate presso gli alloggi ERP con potenza inferiore a 35 Kw ha offerto il prezzo a caldaia di € 93,00 + IVA 10% per un importo complessivo a caldaia di € 102,30 iva compresa, per un totale complessivo di € 2.557,50 IVA compresa.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione della suddetta offerta, in quanto congrua e conveniente per l'Amministrazione;

Atteso che si è provveduto a richiedere il documento di regolarità contributiva per la verifica dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti, DURC (INAIL_49594411 scadenza 17/10/2025) dalla quale consegue che la posizione contributiva della ditta risulta regolare;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 52, comma 2, e art. 122 del D.lgs. 36/2023;

Atteso che, con riferimento alla procedura di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara CIG B86DD82B55, per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;

Richiamate inoltre le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i., si attesta che i pagamenti conseguenti agli impegni a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Andrea Cedoni;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs.

165/2001 e dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha firmato digitalmente la proposta di determina in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
- 2) **di approvare** l'offerta economica prot. n. 22992/2025 del 11/09/2025 presentato dalla società IDROCLIMA SERVICE S.r.l. che per il servizio di controllo efficienza energetica delle n. 25 caldaie installate presso gli alloggi ERP con potenza inferiore a 35 Kw ha offerto il prezzo a caldaia di € 93,00 + IVA 10% per un importo complessivo a caldaia di € 102,30 iva compresa, per un totale complessivo di € 2.557,50 IVA compresa, come meglio specificato nell'offerta;
- 3) **di affidare** alla società IDROCLIMA SERVICE S.r.l., con sede in piazza Cesare Battisti n. 21/A a Sarezzo (BS) P. IVA e C.F. 03674930981, che per il servizio di controllo efficienza energetica delle n. 25 caldaie installate presso gli alloggi ERP con potenza inferiore a 35 Kw ha offerto il prezzo a caldaia di € 93,00 + IVA 10% per un importo complessivo a caldaia di € 102,30 iva compresa, per un totale complessivo di € 2.557,50 IVA compresa- CIG: B86DD82B55;
- 4) **di impegnare** la somma di € 2.557,50 IVA compresa nei confronti della società IDROCLIMA SERVICE S.r.l., imputandola al capitolo 08021.03.04120000 "manutenzione ordinaria case di proprietà del Comune in locazione" del bilancio di previsione 2025-2027 che presenta la necessaria disponibilità quale quota esigibile nell'anno 2025 avente la seguente classificazione di bilancio:

Importo €	Capitolo	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
2.557,50	08021.03.04120000	8	2	1	3	U.1.03.02.09.000

- 5) **di dare atto** che lo operatore economico suddetto si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi ai servizi di cui all'oggetto;
- 6) **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio;
- 7) **di stabilire**, altresì che:
 - la stipula del contratto non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice dei Contratti;
 - il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 8) **di dare comunicazione** all'operatore economico:
 - dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Andrea Cedoni del Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

- che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- 9) **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- 10) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.